

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01806/2025 REG.RIC.
N. 00202/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2025, proposto da

Roberto Giannini, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orlando, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza della Vittoria n. 10;

contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza Annunziata – Mariano Santo S. Barbara, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

nei confronti

Umberto Silvagni, non costituito in giudizio;

sul ricorso numero di registro generale 202 del 2026, proposto da

Roberto Giannini, rappresentato e difeso dall'avvocato Fabio Orlando, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Ospedaliera di Cosenza "Annunziata - Mariano Santo S. Barbara", in

persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;

nei confronti

Umberto Silvagni, non costituito in giudizio;

per l'accertamento:

quanto al ricorso n. 1806 del 2025:

- del diritto di accesso agli atti e ai documenti di cui alla istanza depositata in data 22.10.2025, nonché della illegittimità del silenzio-diniego della Azienda Ospedaliera di Cosenza in ordine alla predetta istanza, con conseguente condanna alla esibizione della documentazione richiesta.

quanto al ricorso n. 202 del 2026:

- del diritto di accesso agli atti e ai documenti di cui alla istanza depositata in data 18.12.2025, nonché per la declaratoria della illegittimità del silenzio-diniego serbato dalla Azienda Ospedaliera di Cosenza in ordine alla predetta istanza e, quindi, per la condanna della stessa ad esibire gli atti ed i documenti richiesti, con la facoltà, di estrarre copia degli stessi.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 il dott. Cristiano De Giovanni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.

Rilevato che,

sussistono ragioni di connessione soggettiva e oggettiva tra il presente procedimento (R.G. n. 1806 del 2025) e quello iscritto al numero R.G. 202 del 2026, e ritenuto di dovere, pertanto, disporre la riunione delle cause.

Considerato che,

il ricorrente, a fronte del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla istanza di accesso documentale del 22.10.2025, ha proposto ricorso, provvedendo alla notifica nei confronti di uno dei controinteressati, Silvagni Umberto. Il relativo procedimento è stato iscritto al numero R.G. n. 1806 del 2025;

nel suindicato procedimento il Tribunale, con ordinanza del 2.3.2026, n. 399, ha disposto il rinnovo della notifica nei confronti del controinteressato, Silvagni Umberto, nonché l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati ex art. 49, co. 3, c.p.a., mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda ospedaliera nei limiti e con le modalità di oscuramento dei dati identificativi degli interessati.

Rilevato che,

con istanza del 12.3.2026 il difensore del ricorrente nel procedimento iscritto al numero R.G. n. 202/2026, con cui il ricorrente ha impugnato il silenzio avverso la successiva istanza di accesso del 18.12.2025, ha chiesto di poter procedere alla notifica del ricorso nei confronti degli altri controinteressati di cui alla delibera n. 297 del 10.11.2025 mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda intimata;

la notifica nei confronti degli ulteriori controinteressati può essere autorizzata ai sensi dell'art. 49 c.p.a.

Ritenuto pertanto che,

si possa disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati ex art. 49, co. 3, c.p.a. mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda ospedaliera, rispettando i limiti e le modalità di oscuramento dei dati identificativi degli interessati;

la parte ricorrente dovrà provvedere a formulare la richiesta alla parte resistente entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

la parte resistente dovrà provvedere alla pubblicazione dei suindicati adempimenti entro i successivi trenta giorni;

la parte ricorrente dovrà infine depositare prova dell'avvenuta integrazione del contraddittorio entro i successivi quindici giorni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima),

- a) dispone la riunione dei ricorsi di cui ai numeri di R.G. 1806/2025 e 202/2026;
- b) autorizza, vista la istanza del 12.3.2026, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati mediante pubblicazione sul sito informatico dell'Azienda, nei termini e con le modalità di cui in motivazione;
- c) fissa per il seguito la successiva camera di consiglio del 7 ottobre 2026.

Dispone che la segreteria della Sezione provveda alla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Gerardo Mastrandrea, Presidente

Arturo Levato, Consigliere

Cristiano De Giovanni, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Cristiano De Giovanni

IL PRESIDENTE

Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO

Io sottoscritto Avv. Fabio Orlando, quale difensore del Sig. Roberto Giannini, attesto che la suesesa copia informatica dell'ordinanza n. 970/2026 è copia conforme all'originale informatico presente nel fascicolo telematico n. 202/2026 del TAR Calabria - Catanzaro dal quale è stata estratta.

Firenze, 25.5.2026

Avv. Fabio Orlando